

LEONARDO MOSTINI*

Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*).
Alcuni documenti, legislativi e amministrativi,
emanati in Piemonte, Toscana, Campania e Francia
nel XVII, XVIII, XIX e XX secolo

ABSTRACT - Materials for a wolf history (Canis lupus). Some documents, legal and administrative, issued in Piedmont, Tuscany, Campania and France in the 17th, 18th, 19th and 20th centuries.

Nine official documents of legal and administrative origin, issued in the 17th, 18th, 19th and 20th centuries in Piedmont, Tuscany, Campania and France, are taken into account as useful tools to reconstruct the history of wolf and especially its relationship with the human community.

The announcement “New extension of Game reserve of Cerreto”, issued in Florence on 18th May 1634, established the extension of the boundaries of the Game reserve of Cerreto, specifying moreover that within the new boundaries hunting some species considered to be “vermin”, such as wolves, was not forbidden.

The Edict of Francesco III Grand Duke of Tuscany, issued in Florence in 1744, defined several privileges in favour of “lupai” (professional hunters of wolves).

The Notification of Francesco Gerolamo Tapparello, Gran Veneur of His Majesty and Governor of Venaria Reale, issued on 6th June 1759 in Turin, modified the amount of prizes in money for the shooting down of vermin animals; prizes related to all listed species were halved with the exception of those related to wolves that were doubled.

The three Tuscan legal dispositions issued in Florence on 21th July 1778, 28th August 1805 and 4th October 1806, legalised wolf hunting by any means and at any time and place; moreover with the Edicts of 1805 and 1806 it was established that hunters had to act in groups of eight and that all privileges in favour of “lupai” (professional hunters that were engaged to exterminate wolves) established during the previous legislations were reconfirmed.

The French form of 1815 is mainly interesting because it witnesses the possibility given to mayors to enjoin citizens for hunting games of wolves.

In the Forestry Handbook of the Ministry of Finance issued in Naples in 1838

* via Vittorio Veneto 8, 28071 Borgolavezzaro (NO). mostinileon@gmail.com

there is a table related to the cost of concession of permits for several types of hunting, wolves included, in the Reign of the Two Sicilies.

The French poster issued in Nimes on 6th February 1922, about the extermination of noxious animals (wolves included) by means of poisoning, is extremely interesting as it provides detailed notes about practical ways of execution of this activity, with indications of the type of poison used, the preparation and distribution of various baits.

KEY WORDS - *Canis lupus*, legal and administrative documents, Piedmont, Tuscany, Campania, France, 17th, 18th, 19th and 20th centuries.

RIASSUNTO - Vengono presi in considerazione in qualità di strumenti utili per ricostruire la storia del lupo, in particolare in relazione ai suoi rapporti con la comunità umana, nove documenti, legislativi e amministrativi, emanati in Piemonte, Toscana, Campania e Francia nel XVII, XVIII, XIX e XX secolo.

Il Bando “Aggiunta nuova della Bandita di Cerreto” emanato a Firenze il 18 maggio 1634, stabiliva l’ampliamento dei confini della Bandita di Cerreto, specificando, fra l’altro, che entro i nuovi confini non era vietata la caccia ad alcune specie di animali considerati “nocivi”, tra cui il lupo.

L’Editto di Francesco III Granduca di Toscana, emanato a Firenze nel 1744, definiva una serie di privilegi a favore dei “lupai”, i cacciatori professionisti di lupi.

La Notificazione di Francesco Gerolamo Tapparello, Gran Veneur di S.M. e Governatore della Venaria Reale, emanato il 6 giugno 1759 a Torino, modificava l’ammontare dei premi in denaro allora corrisposti per l’abbattimento di animali “nocivi”; quelli relativi a tutte le specie elencate venivano dimezzati, ad eccezione di quelli relativi al lupo, che venivano raddoppiati.

Con le tre disposizioni legislative toscane emanate a Firenze rispettivamente il 21 luglio 1778, il 28 agosto 1805 e il 4 ottobre 1806 veniva legalizzata la caccia ai lupi con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi periodo e luogo; inoltre con gli Editti del 1805 e 1806 veniva stabilito che i cacciatori dovessero agire in gruppi di otto, e venivano altresì riaffermati tutti i privilegi a favore dei “lupai” stabiliti dalle legislazioni precedenti.

Il modulo francese del 1815, è interessante principalmente perché testimonia della possibilità di precettazione da parte dei Sindaci di cittadini per impiegarli nelle cacce ai lupi.

Nel Manuale Forestale del Ministero delle Finanze, edito a Napoli nel 1838, è riportata una tabella relativa al costo per la concessione dei permessi di varie tipologie di caccia, fra cui quella ai lupi, nel Regno delle due Sicilie.

Il manifesto francese edito a Nimes il 6 febbraio 1922, relativo alla distruzione degli animali nocivi (tra cui il lupo) “tramite avvelenamento”, è di estremo interesse perché fornisce notizie dettagliate sulle modalità di effettuazione pratica di quel tipo di attività, in particolare con indicazioni sul tipo di veleno usato, preparazione e distribuzione di varie tipologie di esche.

INTRODUZIONE

In questo articolo, di tematiche analoghe a quelle di altri due precedentemente pubblicati su questa stessa Rivista (Mostini, 2013; Mostini, 2015), vengono presi in considerazione nove documenti, legislativi e amministrativi, che riguardano, anche se non esclusivamente, la caccia ai lupi, e che furono emanati in Piemonte, Toscana, Campania e Francia nei secoli XVII, XVIII, XIX e XX. Queste tipologie di documentazione, reperite grazie a continue ricerche nel mercato antiquario del settore, forniscono elementi e dati fondamentali per la stesura della “storia del lupo”, in particolare sotto l’aspetto dei rapporti intercorsi tra questa specie e la comunità umana.

MATERIALI E METODI

La documentazione che viene presa in considerazione e commentata è composta dai nove elementi qui di seguito elencati in ordine cronologico.

- 18 maggio 1634, Firenze. Bando. Aggiunta nuova della bandita di Cerreto.
- 1744, Firenze. Editto di Francesco III per grazia di Dio Granduca di Toscana, Duca di Lorena, e di Bar ec.
- 6 giugno 1759, Torino. Notificazione di Francesco Gerolamo Tapparello, Conte di Genola, Cavaliere del Supremo Ordine, Gran Veneur di S. M., e Governatore della Venaria Reale.
- 21 luglio 1778, Firenze. Notificazione del Tribunale delle Regalie e Reali Possessioni.
- 28 agosto 1805, Firenze. Editto di Carlo Lodovico I, per grazia di Dio Infante di Spagna, Re dell’Etruria ec. ec. ec. e per la prefata maestà sua Maria Luisa Infante di Spagna, Regina Reggente dell’Etruria ec. ec. ec.
- 4 ottobre 1806, Firenze. Disposto di Carlo Lodovico Primo, per grazia di Dio Infante di Spagna, Re dell’Etruria ec. ec. ec. e per la prefata maestà sua S. M. Maria Luisa Infante di Spagna, Regina Reggente dell’Etruria ec. ec. ec.
- 1815 circa, Francia. Modulo di precettazione di battitori per le “Chasses et Battues aux Loups”.
- 1838, Napoli. Manuale Forestale. Compilato per disposizione di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.
- 6 febbraio 1922, Nimes (France). Arrêté relatif a la destrunction des animaux nuisibles. Par empoisonnement.

RISULTATI

Qui di seguito vengono descritti i contenuti dei vari documenti, focalizzando l'attenzione, per ognuno di essi, sulle parti che direttamente si riferiscono al lupo.

Bando. Aggiunta nuova della Bandita di Cerreto. 18 maggio 1634. Firenze.

Con questo Bando venivano ampliati i confini (con meticolosa descrizione dei nuovi) della Bandita di Cerreto, a causa dell'intensa caccia su "Francolini, Fagiani, Starne, Coturnici" effettuata ai confini (precedenti) della Bandita stessa. Nel contempo veniva specificato che entro i nuovi confini la caccia non era totalmente vietata: "Dichiarando nientedimeno, che per il presente Bando non s'intenda proibito l'andare à Caccia, pigliare e ammazzare Cignali, Lupi, Volpe, Lepre, Capri, Daini, Tassi, e altri simili animali, ma quelli sia lecito cacciare ...".

Editto di Francesco III ... 1744. Firenze.

Con questo Editto veniva definita una serie di "privilegi" a favore dei cacciatori professionisti di lupi, i "lupai"; qui di seguito ne vengono riportate le parti salienti.

"Persuasi (...) della utilità, che arreca al Pubblico la protezione, e favore accordato a quelli, che impiegano l'opera loro nel prendere, e ammazzare i Lupi tanto pregiudiziali al Bestiame, e all'interesse de' nostri Sudditi, e volendo con tutti i modi possibili favorire, e con premj consueti animare ciascuno a intraprendere, e continuare, sì necessaria Impresa, ordiniamo espressamente e comandiamo, che in avvenire a tutti quelli, i quali vorranno impiegarsi nell'esercizio di Lupai, siano, e s'intendano conceduti, e osservati gl'infrascritti privilegj (...).

In primo luogo si concede loro la facoltà di portare la Spada, lo Spiede, Accetta, ed anche l' Archibuso a palla, questo però nell'atto istesso, che abbiano gli Arnesi soliti portarsi nella Caccia de' Lupi.

Secondo, che per portare le Stanghe, Taglioni ed altri loro Bagagli da luogo a luogo siano provveduti di Bestie, e Carriaggi delle rispettive Comunità, con somministrare loro spaghi, fune, ed altre cose, che domanderanno per il loro mestiero, il tutto però con il dovuto pagamento.

Terzo, che non sia fatta pagare da alcun Doganiere, Passeggiere, Barcarolo, Camarlingo, Sindaco, né verun altro Esattore, o Esecutore alcuna Gabella, Pedaggio, o passo di Barca, o altra qualunque gravezza per le loro Persone, Istrumenti, ed Arnesi.

Quarto, che senza impedimento alcuno sia loro permesso di fare i Taglioni, e Stanghe, dove sarà loro di bisogno.

Quinto, che subito, e senza eccezione alcuna da' Camarlinghi di quelle Comunità né Territorj delle quali saranno stati presi, o ammazzati i Lupi, sia loro pagato liberamente il premio, cioè, scudi otto d'oro per ciaschedun Lupo grosso, e scudi uno per ogni Lupattino, con che lascino le teste di essi in mano di chi farà loro il pagamento per rimborsarsene poi secondo il solito; Dichiarando, che quando agl'altri che non fossero Lupai, non s'intenda derogato a' premj loro conceduti per gli Statuti o Consuetudini particolari legittimamente introdotte.

Sesto, che nessuno di qualsivoglia grado, stato, o condizione ordisca offendere, o maltrattare detti Lupai, né con parole, né con fatti sotto qualsivoglia pretesto, e né anche a motivo de' Cani, che fossero caduti ne' Lacci tesi per i Lupi, dovendo i trasgressori, che offendessero, o maltrattassero detti Lupai come sopra punirsi con pene rigorose, pecuniarie, o afflittive da estendersi anche alla Galera secondo la qualità dei casi, e delle Persone, e con che per procedere contro tali trasgressori alla cattura, basti il detto dell'Offeso, con qualche altro amminnicolo.

Vogliamo pertanto, e comandiamo, che detti Lupai (pagando giustamente ciò che gli occorre) siano in tutti i luoghi ricevuti, ed alloggiati da tutti gl'Osti e rispettivamente da tutti i Camarlinghi, ed altri Deputati delle Comunità, e che tutti i Governatori, Commissarij, ed altri Uffiziali di Giustizia, mentre ne vengano richiesti da altri Lupai, prestino ad essi ogni necessaria assistenza”.

Notificazione di Francesco Gerolamo Tapparello ... 6 giugno 1759. Torino.

Con questa Notificazione venivano modificati i premi in denaro allora in vigore per l'abbattimento di “animali nocivi”; qui di seguito vengono riportate le parti che coinvolgono anche i lupi.

“Quantunque nel Regio Editto de' 25 Ottobre 1749, per la conservazione delle Caccie siasi spiegato, che sarebbesi dato il premio di lire due a chi entro i Luoghi riservati avrebbe presi Volatili di rapina, od i loro nidi, e

di lire quattro a chi avrebbe presi Volpi, Lupi od altri Quadrupedi distruttivi della Selvaggina, mediante la loro presentazione da farsi a Noi, od a quegli Uffiziali della Caccia, che sarebbonsi da noi preposti e con ciò, che presentandosi detti Volatili, o Quadrupedi ancor novelli, fosse solamente dovuta la metà d'esso premio; si è tuttavia la M. S. disposta per motivi particolari di determinare, che d'or in avvenire si paghi una sol lira per ogni Volatile di rapina, o suoi nidi, lire due per ogni Volpe, e lire otto per ogni Lupo, e la sola metà rispettivamente per i loro novelli, o piccioli, che si presenteranno”.

Notificazione del Tribunale delle Regalie e Reali Possessioni.
21 luglio 1778. Firenze.

Con questa Notificazione si “permette di poter cacciare anco in tempo di Divieto per tutte le Campagne comprese nella Potesteria delle Pomarance ai Cignali, Caprioli, Daini, Lupi, Volpi e simili Animali dannovoli...”.

Editto di Carlo Lodovico I ... 28 agosto 1805. Firenze.

In questo Editto, il cui scopo è quello di migliorare, correggere e riordinare in “una sola Legge” la “molteplicità delle Leggi ed Ordinamenti promulgati sugli oggetti di Caccia e Pesca”, si leggono i seguenti riferimenti espliciti al lupo:

Art. IV - “... i Volatili e i Quadrupedi carnivori, o in qualunque altra maniera dannosi (...) si potranno in ogni tempo uccidere e prendere ...”.

Art. V - “Tra i quadrupedi carnivori sono comunemente dannosi i Lupi, i Volpi, Faine, Martore e Puzzole, Istrici, Tassi e Donnole, ed egualmente i Cignali”.

Art. VII - “I Quadrupedi dannosi enunciati all’Art. V si potranno nel tempo di Divieto prendere ed uccidere con qualunque Ordigno, ed Arte...”.

Art. XI - “Le condizioni saranno: Che detta Caccia si eseguirà sempre in Brigata non minore di otto Persone, tutte munite di Licenza delle Armi, e senza Cani ...”.

Art. XII - Diamo però facoltà al Nostro Cacciator Maggiore di permettere una Brigata minore, o l’uso dei Cani in qualunque caso speciale che a suo Giudizio meritasse una deroga.

Art. XIII - “Ne colla presente disposizione intendiamo di fare innovazione alcuna sopra le Leggi e Statuti riguardanti i così detti Lupaj o altre Persone che senza esser Lupaj ammazzassero Lupi, o Luparini”.

Disposto di Carlo Lodovico Primo ... 4 ottobre 1806. Firenze.

Con questo Disposto, le cui parti salienti vengono riportate qui di seguito, si intendeva intensificare e rendere più efficace la caccia ai lupi, disponendo che le brigate di cacciatori fossero composte da un minimo di otto persone e rideterminando l'ammontare delle taglie.

“Essendoci pervenuto a notizia che le diverse providenze date in più tempi dai nostri Reali Predecessori, e da Noi Medesimi non sono sufficienti a garantire le Campagne dai danni che arrecano i Lupi al Bestiame grosso, e minuto tanto necessario per la Cultura delle Terre, e per l'Alimento dei Nostri amatissimi Sudditi ci siamo però determinati in aumento dei precedenti Ordini di dare le appresso nuove Disposizioni per assicurare sempre più l'estirpazione di questi dannosi Animali”.

Fermi stanti per tanto tutti i privilegi accordati dalle precedenti Leggi agli uccisori dei Lupi ed in specie da quella del 1744, e dell'altra del 1770. Vogliamo che da qui in avanti i Giudicanti non solo permettano le caccie ai Lupi in brigate non minori di otto persone in qualunque tempo dell'anno (...) ma gli autorizzino pure (...) a rilasciare gratuitamente la Patente dell'Arma da Fuoco a quelli dei componenti le dette Brigate che ne fossero mancanti.

Abolita parimenti la distinzione del sesso, chiunque avrà preso, o ucciso nei modi leciti, e permessi dagli Ordini veglianti un Lupo maschio, o femmina che sia, Vogliamo che conseguisca il premio di lire centoventi per ciascun capo di detti Animali. E se si tratterà di Lupattino che non abbia oltrepassato l'anno, sia questo maschio, o femmina, vogliamo che gli sia accordato il premio di lire venticinque.

A questo effetto Comandiamo, che subito, e senza alcuna eccezione i Camarlinghi, di quelle Comunità nei di cui Territori saranno stati presi, o uccisi i surriferiti Animali, paghino liberamente i premi nei modi, e somme suddivisate a quelli che gliene presenteranno la Testa, la quale dovranno rilasciare in mano della persona che farà loro il pagamenso (*sic!*) per rimborsarsene poi secondo il solito ...”.

Modulo di precettazione di battitori per le “Chasses et Battues aux Loups”. 1815 circa. Francia (fig. 1).

Si tratta di uno stampato “in bianco” (non compilato) utilizzabile dai Sindaci che, in base ad una disposizione prefettizia dell’ 11 marzo 1815 avessero voluto convocare, coattamente, dei cittadini per impiegarli, in qualità di battitori nelle cacce ai lupi. Nel modulo è specificato che il non presentarsi alla convocazione avrebbe comportato la denuncia e la possibile successiva condanna al pagamento di dieci franchi di multa; e che i convocati avrebbero dovuto presentarsi muniti di picca, forca di ferro, tridente o altro attrezzo simile, ma che era loro proibito munirsi di armi da fuoco.

Manuale Forestale (Ministero delle Finanze). 1838. Napoli.

In questo volume è contenuta, tra l’altro, una tabella relativa alla “Tariffa dei diritti delle Licenze di caccia”, stabiliti da una Legge del 18/10/1819 e successive modifiche del 25/9/1830. Tra le varie voci, relative a dieci tipologie di caccia (ognuna delle quali comprende quattro tariffe differenziate: 1 - “Per Napoli”, 2 - “Per le Provincie”, 3 - “Per Palermo”, 4 - “Per le Valli”) compare quella per la caccia “colle tagliuole pe’ lupi, volpi, ed altri animali di rapina”, che sono:

“Per Napoli Ducati zero, Grani 50; Per le Provincie Ducati zero, Grani 50; Per Palermo Ducati zero, Grani 25; Per le Valli Ducati zero, Grani 25”.


Arrêté relatif a la destrunction des animaux nuisibles. Par empoisonnement. 6 février 1922. Nimes (France).

Con questo Decreto, stampato su manifesto cartaceo da affissione di cm 65x50, il Prefetto del Gard stabiliva date e modalità di esecuzione delle operazioni di distruzione degli “animaux carnassiers nuisibles” tramite esche avvelenate. Qui di seguito i punti salienti, in relazione all’argomento del presente articolo, del Decreto stesso.

“Article Premier. - MM. Les Maires du département feront procéder, aux époques ci-après fixées, à l’empoisonnement des animaux carnassiers, nuisibles.

Art. 2 - L’empoisonnement aura lieu simultanément dans toutes les communes du département, en février et mars prochain, en trois périodes de trois jours chacune: la première, les 23, 24 et 25 février ; la deuxième, les 9, 10 et 11 mars; la troisième, les 23, 24 et 25 mars.

DÉPARTEMENT
DE
ARRONDISSEMENT
d
COMMUNE
d



CHASSES et Battues aux Loups.

Traqueurs.

Nous Maire de la Commune d
Canton d

En vertu de l'arrêté de M. le Préfet, du 21 Mars 1815, et
du Réquisitoire de M. le Commandant des Chasses et Battues
aux Loups de ce Canton, requérons le S.^r
demeurant à
en cette Commune, de se trouver le
heures précises du matin, à

pour de-là se rendre avec nous et les autres habitans de cette
Commune, à lieu indiqué pour
le rassemblement général des Chasses et Battues, auxquelles il
devra concourir en qualité de Traqueur; le prévenant qu'à
défaut par lui d'obéir au présent Réquisitoire, il sera dénoncé
aux Tribunaux, pour être condamné en dix francs d'amende,
conformément aux ordonnances et réglemens sur les Chasses et
Battues aux Loups.

Il lui est enjoint de se munir soit d'une pique, soit d'une
fourche de fer, soit d'un trident, soit de tout autre instrument
semblable, avec défense expresse de porter aucune arme à
feu quelconque.

A le 181

Fig. 1 - Modulo per la precettazione di battitori per le cacce ai lupi. Francia, 1815.

Art. 3 - Les appâts empoisonnés seront toujours préparés avec de la viande et du sulfate de strychnine cristallisé ou des globules de verre renfermant du poison liquide dit « poison foudroyant », suivant les prescriptions de la note ci-après.

Art. 4 - Les lieutenants de louveterie, les gardes des eaux et forêts, les gardes-champêtres et les personnes expressément désignées par le Préfet sur l'avis de MM. les Maires ou des Lieutenants de louveterie, seront seuls chargés de placer les appâts empoisonnés...”.

Di particolare interesse è la “Note sur la Préparation des Appâts empoisonnés” riportata a complemento del Decreto in calce al manifesto, che fornisce notizie e indicazioni sulle modalità di effettuazione pratica delle attività prescritte. Qui di seguito i punti salienti della “nota”.

“Les appâts devront être préparés avec de la viande crue afin que le morceau qui n’auront pas été mangés et qui n’auraient pu être enlevés soient complètement décomposés au bout de quelques jours. (...) L’emploi de la viande de chat est tout spécialement recommandée parce que les chiens la dédaignent alors que les animaux nuisibles et surtout le renard en sont friands.

La viande devra être coupée par morceaux plus gros ou moins gros selon que les appâts seront destinés à des loups, à des renards ou à des martres ou à d’autres animaux plus petits. En général les petits morceaux sont préférables parce qu’ils sont avalés plus facilement, mais ils devront être assez épais pour que le poison soit suffisamment dissimulé. On introduira le poison en ayant soin si c’est de la strychnine de n’en pas répandre sur la superficie, afin que l’animal ne puisse sentir l’amertume de la substance vénéneuse; on refermera ensuite l’incision faite pour l’introduction du poison (...) On pourra, pour la destruction des renards se servir, au lieu de viande, des corps morts des taupes, de rats ou de petits oiseaux, dans lesquels on introduira le poison ou encore des poissons ou d’œufs.

On se servira uniquement soit de strychnine cristallisée, soit de globules de verre contenant un poison liquide dit : *poison foudroyant*. Les appâts seront petits, et par cela même plus facilement dévorés. Il faut trois décigrammes de strychnine pour un renard, et deux décigrammes pour les martres, putois et autres animaux de même force.

DISCUSSIONE

Nel Bando del 1634 con cui venivano ridefiniti, ampliandoli, i confini della Bandita di Cerreto, si adduce la motivazione di una eccessiva pressione venatoria su varie specie di selvaggina fra cui il francolino nero *Francolinus francolinus francolinus*. Il riferimento a questa specie è particolarmente interessante, anche se il periodo di emanazione del Bando coincide con quello della sua maggior diffusione in Toscana (Oriani, 2014). Il lupo viene invece citato per ribadirne la totale cacciabilità, confermata all'interno dei nuovi confini come lo era all'interno dei precedenti, unitamente a quella di altre specie di "animali nocivi" fra le quali con volpi, cinghiali e tassi sono, inusitadamente, elencati anche daini, "capri" e lepri.

L'Editto di Francesco III di Toscana del 1744, oltre a fornire notizie sulle modalità pratiche di esecuzione ed organizzazione delle cacce ai lupi, spiega come i cacciatori professionisti di lupi ("lupai") appartenessero ad una categoria, tenuta molto in considerazione dalle autorità politiche, che godeva di vantaggi e garanzie forse eccessivi, tanto da renderli dei privilegiati, pur supponendo che come "contropartita" dovessero offrire un elevato grado di professionalità. Il potere di cui godevano pare oggettivamente spropositato (ad esempio, come si legge al punto sesto, in caso di contenzioso grave in cui fossero stati coinvolti, la sola loro testimonianza sarebbe stata sufficiente a far imprigionare la controparte), ed è documentato che questo loro eccessivo potere discrezionale "li portò sovente ad abusare della loro posizione", come si legge, anche se riferito a tempi e luoghi diversi, in Guacci (2013). Quanto detto tuttavia, non fa altro che confermare l'importanza e la priorità allora riconosciute alle attività di sterminio dei lupi. È interessante notare come le agevolazioni e i privilegi accordati ai lupai fossero analoghi (quasi identici) a quelli concessi in Sicilia, nei primi anni del 1700, agli incaricati governativi a far rispettare l'esecuzione delle norme per la distruzione delle locuste (Mostini, 2016); anche in questo caso il problema era considerato molto grave, analogamente a quello dei lupi.

Con la Notificazione piemontese del 1759 venivano ridefiniti i premi in denaro pagabili per l'uccisione di "animali nocivi"; è paradigmatico come sulla base di non meglio definiti "motivi particolari" (legati al bilancio statale, alla nocività giudicata "trascurabile" di alcune specie, ad abusi e tentativi fraudolenti messi in atto?) a fronte di una riduzione del 50% delle taglie pagate per l'uccisione di "volatili di rapina" e volpi e, addirittura, l'abolizione di quelle per gli "altri quadrupedi distruttivi della selvaggina", le taglie per l'uccisione dei lupi venissero raddoppiate.

Il denominatore comune presente nelle disposizioni del 1778, 1805 e

1806 è una costante delle secolari legislazioni in materia, vale a dire la legalizzazione della caccia ai lupi con qualsiasi metodo e in qualsiasi periodo e luogo; con gli editti del 1805 e 1806 inoltre veniva stabilito (per motivi di maggior sicurezza, efficienza ed efficacia?) che i cacciatori dovessero agire in gruppi di otto, e venivano altresì esplicitamente riaffermati tutti i privilegi, definiti con leggi precedenti, a favore dei “lupai”, ad ulteriore conferma di quanto sopra scritto relativamente alla rilevanza sociale attribuita a questa categoria.

Il modulo francese del 1815 per la precettazione dei battitori e il tariffario per la concessione delle licenze di caccia del Regno delle due Sicilie del 1838, sono due documenti puramente amministrativi, ma estremamente utili, perché ci forniscono, seppur indirettamente, notizie sulla gestione pratica della caccia ai lupi. Il primo interessantissimo (ed anche graficamente molto raffinato), rivela il particolare poco noto dell’obbligatorietà della partecipazione alle battute ai lupi mentre la tipologia delle “armi” elencate, con cui i precettati erano tenuti a presentarsi (ad essi era interdetto l’uso di armi da fuoco), consistenti in utensili usati nelle attività agricole quali forconi e tridenti, è indicativa della loro estrazione sociale. Il secondo era in qualche modo “anomalo” nel prevedere una tariffa per la caccia ai lupi (che in ogni altra legislazione non solo era libera, ma spesso “ri-compensata”), anche se questa tariffa è la più bassa tra quelle elencate.

Il manifesto francese del 1922 relativo alla campagna di distruzione degli animali nocivi con esche avvelenate, oltre ad essere di estremo interesse, come detto, per le dettagliate informazioni che fornisce sulle modalità pratiche di effettuazione delle attività (in particolare quelle relative alla preparazione e alle varie tipologie delle esche), richiama ad un possibile confronto con le campagne di vaccinazione (effettuate con esche contenenti vaccino) delle volpi contro la rabbia silvestre, adottate in alcuni Paesi europei a partire dagli anni '70 del secolo scorso. Le modalità di confezionamento e distribuzione delle esche appaiono molto simili, nel contempo è evidente come, nell’arco tutto sommato breve, di un cinquantennio l’approccio alle problematiche legate agli animali selvatici sia totalmente diverso.

BIBLIOGRAFIA

- GUACCI C., 2013 – La transumanza uomini e lupi nella Capitanata del XIX secolo. Ed. TEMI, Trento.
- MOSTINI L., 2013 – Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*). Alcuni documenti legislativi del XIX secolo del Regno Sabauda. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 34: 261-265.
- MOSTINI L., 2015 – Materiali per una storia del lupo (*Canis lupus*). Alcuni documenti emanati in Piemonte, Veneto, Toscana e Campania nel XVIII e XIX secolo. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 36: 239-246.
- MOSTINI L., 2016 – Materiali per una storia della lotta alle invasioni di Ortotteri. Un manifesto siciliano del 1709. Il Naturalista Siciliano, S. IV, XL (1): 67-71.
- ORIANI A., 2014 – Dati storici sulla presenza circummediterranea del francolino nero, *Francolinus francolinus francolinus* (Linnaeus, 1766). Rivista Italiana di Ornitologia (Research in ornithology), 84 (1): 11-22.